

## **TI\_GERICHTE 35.2014.10 vom 13. März 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-03-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2014.10](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2014.10)

FR: TI\_GERICHTE 35.2014.10 du 13 mars 2014

IT: TI\_GERICHTE 35.2014.10 del 13 marzo 2014

### **Regeste**

Ammessa una denegata giustizia in relazione al fatto che, nonostante esplicita richiesta, l'assicuratore non ha emanato una decisione formale su ripristino prestazioni dopo sentenza cantonale di rinvio (per ulteriori accertamenti)

### **Erwägungen**

#### **E. 23**

settembre 2013, la CO 1 ha comunicato all'avv. RA 1 che non avrebbe aderito "... alla sua richiesta di versamento delle indennità giornaliere dal 01.02.2013, ..." (doc. 11). Il 26 settembre 2013 il patrocinatore appena citato ha quindi chiesto l'emanazione di una decisione formale su questo aspetto (doc. 12: "Risulta pertanto assolutamente ingiustificato il vostro rifiuto a riprendere i versamenti e sono pertanto a chiedervi al riguardo una decisione formale contro cui potere ricorrere"). Ora, nella misura in cui dalla documentazione prodotta non risulta che l'amministrazione abbia nel frattempo dato seguito alla domanda di rilascio di una decisione formale sulla questione del ripristino dell'indennità giornaliera dal mese di febbraio 2013, il TCA ritiene che il ricorso per denegata giustizia meriti accoglimento (per un caso in cui - trattandosi di una richiesta di ripristino del diritto all'indennità giornaliera a seguito di una sentenza di rinvio per complemento istruttorio -, questa Corte ha ritenuto inapplicabile l'art. 52 cpv. 1 in fine LPGa, condannando di conseguenza l'assicuratore interessato a emanare una decisione su opposizione ex art. 52 cpv. 2 LPGa, si veda la STCA 35.2009.20 del 25 marzo 2009 consid. 2.5., cresciuta incontestata in giudicato, nonché i riferimenti alla giurisprudenza federale ivi menzionati). Con riferimento al tenore del petitum (cfr. doc. I, p. 13: "È fatto ordine alla CO 1 di ripristinare il versamento delle indennità giornaliere con effetto retroattivo al 1° febbraio 2013 e sino almeno all'emanazione della nuova decisione."), va sottolineato che, in questa sede, il TCA è chiamato soltanto a stabilire se l'amministrazione si sia o meno resa colpevole di una denegata giustizia e non a statuire nel merito della lite. In una sentenza pubblicata in SVR 2001 UV 38, p. 109s., l'Alta Corte ha in effetti stabilito che l'oggetto di un ricorso presentato in base all'art. 56 cpv. 2 LPGa, è soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di tale procedura. 2.8. L'assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 12s.). Visto l'esito del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un avvocato, ha diritto al versamento da parte della CO 1 di fr. 1'600.-- a titolo di ripetibili. Secondo la costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.